

**Studio legale**  
**Avv. Giuseppe Fiorellini**  
97019 \* V I T T O R I A \* (RG)  
Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 cell. 3339858159  
Email: [giuseppefiorellini1@virgilio.it](mailto:giuseppefiorellini1@virgilio.it)  
Pec: [giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it](mailto:giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it)  
P. IVA: 01044970885

## Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro

### Ricorso ex art. 700 c.p.c.

Per **Spina Monica**, nata Vittoria (RG) il 23 Luglio 1977, codice fiscale **SPNMNC77L63Mo88G**, residente a Vittoria in Via G. Leopardi n. 168, elettivamente domiciliata in Vittoria via Como n.227, nello studio dell'Avv. **Giuseppe Fiorellini**, codice fiscale **FRLGPP67So6Mo88R**, pec: [giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it](mailto:giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it), fax 0932/982293, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto

- **ricorrente**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.:80185250588)**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica, dom.to presso l'Avvocatura dello Stato di Catania, in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, pec: [catania@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:catania@mailcert.avvocaturastato.it);

- **resistente,**

### PREMESSO IN FATTO

- 1) Che, Spina Monica ha partecipato al concorso di cui al Decreto Direttore generale 105 del 23 febbraio 2016 - Bando concorso infanzia e primaria per la copertura di n 1096 posti per la classe di concorso EE Scuola Primaria – Regione Sicilia (All. 1);
- 2) Che è risultata vincitrice del concorso posizionandosi al 693° posto della graduatoria di merito di cui al DDG USR Sicilia prot. 18641 del 5/7/2017 (All. 2);
- 3) Che con il Decreto n. 105/2016, il Miur ha bandito un “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola infanzia e primaria”. I posti banditi erano 6.933 per l’Infanzia e 17.299 per la primaria. Ai sensi dell’art. 10 del bando i vincitori, sarebbero dovuti essere assunti per il triennio 2016/2019.
- 4) Che nonostante l’approvazione della graduatoria di merito, a tutt’oggi la ricorrente non è stata avviata al servizio;
- 5) Che, l’assunzione è un atto dovuto della P.A che ha pubblicato il bando;



## MOTIVI DI DIRITTO

### 1) In via preliminare

**BREVI CENNI IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO:** Si evidenzia come la ricorrente lamenti la mancata assunzione e pertanto il *petitum* del presente giudizio è costituito dal un pronunciamento dell'Organo Giudicante in merito all'accertamento del diritto all'assunzione derivante dal superamento di un concorso pubblico, (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015). Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali, concernenti le graduatorie, finalizzati all'assunzione di personale docente, non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo, la pretesa ad oggetto, la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (T.A.R. Lazio- Roma, Sezione III Bis, sentenza 16 dicembre 2011 – 30 gennaio 2012, n. 1021). L'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "includendo le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avanzata da un candidato collocato nella graduatoria finale di un concorso pubblico che faccia valere, al di fuori delle procedure concorsuali, il c.d. "diritto all'assunzione". (Cass Civ., Sez. UN., 16 novembre 2017, n. 27194)

### 2) Sempre in via preliminare

**BREVI CENNI IN ORDINE ALLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE:** In ordine all'individuazione del giudice territorialmente competente va evidenziato, innanzitutto, che nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Sono, pertanto inderogabili le norme che sovrintendono la corretta determinazione del giudice competente, in tal senso è necessario fare ricorso alle norme che individuano la competenza per territorio. La fattispecie che ci occupa verte in materia di obbligazione derivante dal bando di concorso. "Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori... costituisce, ove contenga gli elementi necessari del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, a norma dell'art. 1336 c.c.; (Cass. civ. sez. lav. 25.11.1999 n. 13138). Vige, pertanto un'obbligazione del Miur e un corrispondente diritto soggettivo all'assunzione della ricorrente. Nel quadro appena esposto si individua il giudice territorialmente competente in virtù del combinato disposto delle norme di cui all'art. 25 comma 2 c.p.c. e all'art. 413 comma 6 c.p.c. (40 2° comma D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80). Se il disposto dell'art. 25 comma 2 c.p.c. la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo dove l'obbligazione deve essere eseguita, tale luogo non può che essere la residenza del titolare del diritto all'assunzione e l'esclusione della competenza territoriale del foro erariale in virtù del comma 6 dell'art. 413 c.p.c. in quanto "il disposto riportato al sesto comma del novellato art. 413 c.p.c. ad opera dell'art. 40 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e che



esclude l'applicazione della regola di determinazione della competenza del foro erariale nelle controversie di lavoro in cui sia parte una amministrazione dello Stato trattandosi di norma dettata esclusivamente per i procedimenti aventi ad oggetto tali rapporti..." (**Ordinanza N. 475 (Atto di promovimento) emessa il 20 maggio 2000 dal tribunale di Castrovillari**).

- 3) **Del diritto all'assunzione della ricorrente:** Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (**Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015**), con la conseguenza che può affermarsi che l'assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dell'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso." (**Cassazione civile Sezioni Unite sentenza n. 29916 - 13 dicembre 2017**). Dall'approvazione della graduatoria discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. Elementi, questi ultimi, totalmente disattesi dall'Amministrazione. Inoltre come è noto *"il bando di concorso per l'assunzione, in regime privatistico, di personale, all'esito di procedure selettive, costituisce, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, un'offerta al pubblico, ossia una proposta di contratto da cui deriva, in favore dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria la conclusione del contratto stesso"*. Con l'emanazione del DDG USR Sicilia prot. 18641 del 5/7/2017, l'amministrazione ha fatto sorgere in capo ai ricorrenti collocati nella relativa graduatoria il diritto all'assunzione, infatti *"l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c. ed ai profili correlati al rispetto della buona fede contrattuale"*. (**Cassazione civile, sentenza del 14 giugno 2012, n. 9807**). Alla luce di quanto dedotto risulta fondata la spiegata domanda, ed è pertanto diritto della ricorrente l'assunzione ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso.

\*\*\*\*\*

## **Sul fumus boni juris**

Il cosiddetto fumus boni juris del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed è stato evidentemente riconosciuto in sede giurisdizionale dalle varie pronunce già emesse sulle fattispecie analoghe.

## **Sul periculum in mora**

E', quindi, proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di godere del proprio diritto all'assunzione, con conseguenze irreparabili. Del resto, appare estremamente evidente che, la mancata assunzione nell'anno scolastico 2019/2020, che un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, alla quale verrà sottratto ingiustamente ed illegittimamente la propria cattedra. Poiché la ricorrente intende agire in giudizio per far valere l'illegittimità della mancata assunzione e poiché, nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto all'assunzione, l'istante è sovrastata da un pregiudizio imminente ed irreparabile, in



quanto dovrebbe attendere la pronunzia di merito, che difficilmente potrebbe aversi in tempi brevi, e sarebbe automaticamente esclusa dal conferimento dell'assunzione per il prossimo anno scolastico, con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio. Il risarcimento infatti potrebbe sanare il danno da lucro cessante commisurato alle retribuzioni perdute, ma non anche gli ulteriori pregiudizi a carattere non strettamente patrimoniale. Devesi al riguardo rilevare che la giurisprudenza riconosce, in via generale, il diritto del lavoratore alla esecuzione della prestazione lavorativa giacché il lavoro costituisce un mezzo non solo di guadagno ma di estrinsecazione della personalità nel luogo di lavoro (**Cass. n. 14199/01; n. 1530/98; n. 7708/95; n. 12088/91**) e, nel caso di specie, di arricchimento professionale derivante dall'insegnamento e dalla partecipazione alle attività funzionali all'insegnamento comprendenti tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione relativa ai piani dell'offerta formativa di cui all'art. 3 D.P.R. n. 275/99, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento, e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi Collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai precedenti organi.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

### **Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro**

previa instaurazione del contraddittorio, in via cautelare ed urgente, ordinare, al MIUR, in persona del Ministro pro tempore, l'assunzione di Spina Monica ai sensi dell'art. 10 del Decreto Direttore generale 105 del 23 febbraio 2016 - Bando concorso infanzia e primaria.

2) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che pertanto è dovuto, complessivamente, un contributo unificato pari ad € 259,00 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 546/92 e art. 104 c.p.c.

Si allegano:

- 1) Copia Decreto Direttore generale 105 del 23 febbraio 2016 - Bando concorso infanzia e primaria per la copertura di n 1096 posti per la classe di concorso EE Scuola Primaria – Regione Sicilia;
- 2) Copia graduatoria di merito di cui al DDG USR Sicilia prot. 18641 del 5/7/2017.

### **ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

### **Premesso**

- che alla luce di quanto rassegnato in ricorso tutti i docenti utilmente inclusi graduatoria di merito di cui al DDG USR Sicilia prot. 18641 del 5/7/2017, nonché nelle graduatorie definitive ad esaurimento della Sicilia per i posti di insegnamento della scuola primaria assumono la qualità di controinteressati;



- che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari ovvero mediante pubblicazione sulla G.U. risulterebbe oltremodo gravosa;

Tutto ciò premesso

Chiede

che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti utilmente inclusi graduatoria di merito di cui al DDG USR Sicilia prot. 18641 del 5/7/2017, nonché nelle graduatorie definitive ad esaurimento della Sicilia per i posti di insegnamento della scuola primaria";
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

**Ragusa, Addì del deposito**

***Avv. Giuseppe Fiorellini***

